

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1758

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, FOLLONI, LAURIA, BEDIN,  
COVIELLO e LADU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1995

---

Tutela del lavoro casalingo

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'opera che le donne svolgono dedicando la propria attività esclusivamente al lavoro domestico familiare non ha mai avuto concrete riconoscimenti, mentre è innegabile che le funzioni esercitate nell'ambito della famiglia rivestono un alto valore sociale e potrebbero anche tradursi in prodotto economico di grande dimensione.

L'unico tentativo di riconoscimento specifico sul piano legislativo risale al 1963, quando, con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu costituito presso l'INPS un fondo per le pensioni facoltative alle casalinghe.

Il valore del lavoro familiare è stato poi alla base della risoluzione del Parlamento europeo 13 gennaio 1986 e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 78 del 1993, con la quale è stato affermato il diritto alla

rivalutazione dei contributi versati per la previdenza a favore delle casalinghe.

Tale legge si è peraltro rivelata limitatissima nei suoi margini di applicazione e non ha offerto risultati sufficienti a garantire adeguate tutele alla categoria.

Allo stato delle cose, in presenza di una crisi finanziaria e delle ben note difficoltà di bilancio, non è ipotizzabile un provvedimento che compensi economicamente il lavoro delle casalinghe.

Tuttavia si può e si deve venire incontro almeno a talune esigenze particolarmente sentite, come quelle che riguardano il settore degli infortuni, che purtroppo si verificano numerosissimi nell'ambito domestico, con una media annua di circa 800.000.

Ed è appunto a questa esigenza che si vuole far fronte con la presente proposta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Lo Stato tutela il lavoro casalingo e ne riconosce il valore sociale ed economico. A tal fine interviene per il raggiungimento della sicurezza dell'ambiente «casa», considerato luogo di lavoro.

## Art. 2.

*(Trasmissioni radiotelevisive)*

1. Gli obiettivi di cui alla presente legge devono essere perseguiti anche con la cooperazione di associazioni di categoria, enti od organismi di comprovata esperienza e capacità.

2. Lo Stato garantisce l'educazione e l'informazione per una efficace prevenzione degli infortuni domestici anche attraverso la diffusione di programmi televisivi o radiofonici a cura della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, da definire insieme alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I programmi di cui al comma 2 devono essere diffusi in fasce orarie che consentano un elevato indice di ascolto, devono avere cadenza trimestrale e non devono comportare costi a carico dell'Erario.

4. Le registrazioni dei filmati relativi ai programmi di cui al comma 2 sono a disposizione gratuita delle emittenti che ne facciano richiesta.

## Art. 3.

*(Assicurazioni)*

1. Lo Stato garantisce lo sviluppo di un sistema assicurativo ad adesione volontaria

attraverso incentivi fiscali adeguati per favorire la massima diffusione di idonee forme di assicurazione contro gli infortuni domestici. Tali forme assicurative si dovranno realizzare mediante la contrattazione da parte dell'associazione di categoria più rappresentativa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli istituti erogatori di regimi assicurativi privati, prevedendo l'esenzione fiscale dei relativi premi.

2. Ai fini di cui al comma 1, sarà emanato un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo Stato assume gli oneri derivanti dal pagamento dei premi assicurativi per le famiglie disagiate, con reddito lordo non superiore a lire 20 milioni l'anno, e per i cittadini non appartenenti a nuclei familiari, i quali abbiano un reddito lordo non superiore a 12 milioni di lire all'anno.

#### Art. 4.

##### *(Osservatorio)*

1. Presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è istituito, l'Osservatorio nazionale per la rivelazione e il monitoraggio degli infortuni domestici.

#### Art. 5.

##### *(Comitato di Gestione e Coordinamento)*

1. È istituito il Comitato di gestione e coordinamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto:

a) dal Direttore dell'ISPESL che lo presiede e lo coordina;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità;

- c) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- d) da un rappresentante del Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale;
- e) da un rappresentante dell'INAIL;
- f) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- g) da un rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- h) da un rappresentante dell'Associazione Federcasalinghe;
- i) da un rappresentante dell'Unione nazionale consumatori italiani;
- l) da un rappresentante delle assicurazioni private, scelto dall'associazione di categoria.

3. Ogni membro del Comitato è designato dall'amministrazione o associazione di appartenenza insieme a un supplente che può partecipare ai lavori anche quando sia presente il titolare.

4. Il Comitato per particolari esigenze tecnico-scientifiche si avvale di esperti di chiara fama in ambito nazionale, comunitario o internazionale.

5. Il Comitato si riunisce due volte all'anno o, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Comitato dura in carica tre anni.

#### Art. 6.

*(Compiti del Comitato di gestione e coordinamento)*

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni domestici;

b) formula, anche in collaborazione con altri organismi di comprovata rilevanza scientifica operanti in Italia, in ambito comunitario e internazionale, proposte di normative relative alla prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di vita;

c) provvede alla raccolta, alla elaborazione e alla diffusione, con tutti i mezzi di

comunicazione di massa, delle informazioni e dei risultati acquisiti, nonchè alla formazione degli utenti;

d) svolge interventi mirati e funzioni di consulenza allo Stato, alle Regioni e a strutture private al fine di ridurre gli infortuni domestici e promuovere più elevati *standard* di sicurezza negli ambienti di vita familiare.